



*Ministero degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale*

DIREZIONE GENERALE  
PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

**IL DIRETTORE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE**

- VISTO** il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95, art. 5, punto 5, lettera O ("La Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese ....adotta le opportune iniziative per agevolare l'attività presso università ed enti di ricerca italiani di docenti e ricercatori stranieri, nonché l'attività presso università ed enti di ricerca stranieri di docenti e ricercatori italiani");
- VISTO** D.P.R. n. 260 del 29 dicembre 2016, n. 260, contenente il Regolamento di attuazione dell'articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125, nonché altre modifiche all'organizzazione e ai posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- VISTO** il D.M. n. 233 del 3 febbraio 2017 che disciplina le articolazioni interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di primo livello del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
- VISTO** il D.P.R. n. 8 dell'8 gennaio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 28 gennaio 2016, reg. 245, di nomina del Min. Plen. Vincenzo De Luca a Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese;
- CONSIDERATO** il quadro d'insieme della normativa in materia di contabilità generale dello Stato e di amministrazione del patrimonio derivante dai Regi Decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827,
- VISTA** la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante innovazioni in tema di contabilità e finanza pubblica;
- VISTI** i più recenti orientamenti espressi dalla Legge 7 agosto 2012, o. 135 e dalle ultime Leggi di Stabilità;
- CONSIDERATI** gli obblighi derivanti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 12 ("La concessione di sovvenzioni, contributi ....e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione... dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi") e artt. 4,5,6 (Responsabile del Procedimento);
- CONSIDERATO** il D.Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 relativo alla pubblicazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di contributi;
- VISTO** il corpus delle Leggi di ratifica degli Accordi Culturali in vigore e pregressi tra l'Italia e i Paesi esteri, laddove prevedano scambi di visite di ricercatori, docenti, esperti, personalità della Cultura e operatori culturali;
- CONSIDERATO** che tali scambi rappresentano un importante strumento per preparare e promuovere le

collaborazioni interuniversitarie, per incoraggiare la ricerca scientifica e diffonderne i risultati, anche nei settori delle scienze umane, delle scienze del linguaggio e delle discipline artistiche, nonché per favorire l'internazionalizzazione del Sistema/Paese;

## **DECRETA**

La Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, tramite il suo Ufficio VIII, assegna contributi ad istanza di parte per il finanziamento delle spese di viaggio di ricercatori, docenti, esperti, personalità della cultura e operatori culturali italiani invitati all'Estero da Istituzioni universitarie o culturali straniere, nonché contributi alle spese di soggiorno in Italia, per una durata massima di 8 giorni, di ricercatori, docenti, esperti, personalità e operatori culturali stranieri invitati dalle nostre istituzioni universitarie o culturali al fine di promuoverne le collaborazioni e i programmi di ricerca comuni.

### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

Il presente Decreto si applica all'Ufficio VIII della DGSP relativamente alla gestione delle risorse di cui al capitolo 2619 piano gestionale 7, nell'ambito delle relative dotazioni finanziarie annuali. Il Responsabile delle procedure e delle conseguenti verifiche è il Capo dell'Ufficio.

### **Art. 2 - Requisiti soggettivi dei richiedenti**

Le richieste possono essere inoltrate all'Ufficio da parte di ricercatori, docenti, esperti, personalità e operatori culturali, sia italiani che stranieri, titolari di un invito ufficiale da parte di un'istituzione universitaria o culturale del Paese ospite, preferibilmente nell'ambito di Accordi e Programmi Esecutivi di Cooperazione Culturale bilaterale vigenti.

### **Art. 3 - Procedure**

L'Ufficio predispone annualmente un avviso sulle procedure e le modalità da seguire per la richiesta di contributi, da pubblicarsi sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ([www.esteri.it](http://www.esteri.it)).

Gli Stranieri che intendano recarsi in Italia inoltrano alla Rappresentanza Diplomatico-Consolare o Culturale territorialmente competente una domanda corredata da lettera di invito, lettera di accettazione, curriculum vitae, piano di studi, copia del documento di identità e ogni altra documentazione utile. La Sede, esprimendo parere favorevole alla missione, trasmette la documentazione all'Ufficio VIII della DGSP, che la valuta. In caso di approvazione, i beneficiari ottengono un contributo forfettario giornaliero onnicomprensivo per un massimo di 8 giorni, di cui 120 euro al giorno per permanenze fino ai 6 giorni più 93 euro al giorno per il settimo e l'ottavo giorno di permanenza. Non sono previsti contributi per giorni successivi all'ottavo. Entro 30 giorni dal termine della missione, gli stranieri sono tenuti ad inviare un resoconto sulle attività svolte alla Rappresentanza Diplomatico-Consolare o Culturale territorialmente competente.

Gli Italiani inoltrano via email la richiesta di contributo alla Rappresentanza Diplomatico-Consolare o Culturale territorialmente competente per il Paese in cui intendano recarsi, corredata da lettera di invito, lettera di accettazione, curriculum vitae, piano di studi, dati personali, dati bancari di conto corrente, documento di identità, ricevuta di acquisto del titolo di viaggio, scansione dei biglietti o delle carte di imbarco e relazione sulla missione svolta. La Sede, esprimendo parere favorevole alla missione, trasmette la

documentazione all'Ufficio VIII della DGSP, che la valuta. In caso di approvazione, i beneficiari ricevono un rimborso dell'80% dei costi sostenuti per le spese di viaggio sul conto corrente indicato.

Le richieste vengono esaminate in ordine di ricezione, compatibilmente con le risorse disponibili sul capitolo di competenza, redigendo una relazione istruttoria scritta. La decisione è assunta dal Capo dell'Ufficio.

Ogni mandato di pagamento viene pubblicato sul sito istituzionale del MAECI secondo quanto stabilito dalla normativa.

#### **Art. 4 - Criteri di valutazione**

Premesso che le richieste formulate nel quadro di un Programma esecutivo di cooperazione culturale rivestiranno carattere prioritario, l'Ufficio vorrà attenersi, nella selezione dei progetti, ai seguenti criteri di valutazione:

- a) conformità alle priorità geografiche e tematiche che la Direzione Generale fissa annualmente;
- b) validità scientifica della missione;
- c) livello dei curricula dei richiedenti;
- d) positive ricadute su progetti di ricerca scientifica applicata e di base e/o, nel campo delle scienze umane, su tematiche di particolare momento;
- e) prestigio internazionale degli Istituti invitanti.

#### **Art.5 - Obblighi di pubblicità e trasparenza**

L'Ufficio curerà l'aggiornamento del sito web del Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per quanto attiene alla pubblicazione delle procedure e dei criteri che presiedono alla gestione del capitolo di competenza. Anche ogni mandato di pagamento, come già avviene, sarà pubblicato sul sito istituzionale del MAECI

Roma, 28 FEB 2017

Vincenzo De Luca  
